

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 24/10/2025

OGGETTO:PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71, D.LGS. N. 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI DI ELETTROFISIOLOGIA ED ELETTROCHIRURGIA" OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

Vista Vista la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 23/10/2025 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Nicoletta Filistauri (Prot.13056)

PREMESSO CHE:

- Con comunicazione del RUP del 27/06/2024 sono stati trasmessi i questionari alle Aziende sanitarie regionali al fine di rilevare il fabbisogno di ciascuna azienda in relazione a ciascun lotto della gara di cui in oggetto;
- Con successiva comunicazione del RUP del 26/08/2024 è stata trasmessa tutta la documentazione tecnica di gara (elaborata dal gruppo tecnico) per procedere alla verifica finale tutti i dati in essi recepiti, nonché altresì ai fini della convalida preliminare all'indizione della gara, all'uopo utilizzando lo strumento del silenzio-assenso al fine di agevolare tutte le suddette attività.
- la documentazione di gara prevedeva in particolare:
 - ❖ per il lotto 33, denominato "*Placche elettrodo indifferente dedicati per elettrofisiologia*" (recante descrizione: *Placche elettrodo indifferente compatibili con la maggior parte dei generatori di radiofrequenza tipo Boston, tipo Biosence, tipo Abbott. Attacco tipo Valleylab.*), il cui prezzo a base d'asta è pari a € 7,00, il fabbisogno annuale indicato dall'Azienda sanitaria USL Umbria 2 è pari a 10.000. Sicché il valore quadriennale complessivo del lotto 33 è pari ad € 280.000,00;
 - ❖ per il lotto 35, denominato "*Manipoli per Elettrobisturi al plasma*" (recante descrizione: *Tecnologia di dissezione a radiofrequenza per tessuti molli. Tecnologia al plasma con funzione di taglio e coagulo a bassa temperatura. Possibilità di lama telescopica e di aspirazione dei fumi integrate nel manipolo*), il prezzo a base d'asta è pari a € 300,00, il fabbisogno annuale indicato dall'Azienda sanitaria USL Umbria 2 è pari a 8.000. Sicché il valore quadriennale complessivo del lotto 35 è pari ad € 9.600.000,00;

- In assenza di comunicazioni ostative da parte delle Aziende sanitarie, con Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l. dell'11/11/2024, è stata indetta la *"procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, suddivisa in 64 lotti, per la fornitura di dispositivi di elettrofisiologia ed elettrochirurgia, destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria"*, successivamente aggiudicata con provvedimento del 29/07/2025;
- In data 29/07/2025 la gara è stata aggiudicata con conseguente comunicazione a tutte le Aziende sanitarie della regione Umbria;
- con nota prot. gen. n. 0010667 del 26/08/2025, il Direttore DAF della Azienda sanitaria USL Umbria 2, Dott. Fausto Bartolini, ha formalizzato l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni relative ai lotti n. 33 e n. 35 da parte della medesima Azienda sanitaria USL Umbria 2;
- in particolare, la USL Umbria 2 ha comunicato l'impossibilità di procedere alla stipula delle convenzioni relative ai lotti 33 e 35, rappresentando che, nella fase preliminare di rilevazione dei fabbisogni, erano stati erroneamente indicati quantitativi riferiti a dispositivi diversi rispetto a quelli effettivamente necessari. Più in particolare, per il suddetto lotto 33 (*"Placche elettrodo indifferente dedicati per elettrofisiologia"*) era stato stimato un fabbisogno annuo di 10.000 pezzi, per un valore quadriennale di € 280.000,00; per il lotto 35 (*"Manipoli per Elettrobisturi al plasma"*) un fabbisogno annuo di 8.000 unità, per un valore quadriennale di € 9.600.000,00. Tali valori, tuttavia, sempre secondo il Direttore Bartolini, si sono rivelati manifestamente sproporzionati rispetto alle effettive necessità cliniche.
- Con nota del 28/08/2025, la CRAS ha trasmesso la segnalazione a tutte le altre Aziende sanitarie destinatarie della fornitura, dalle quali non è pervenuta alcuna analoga contestazione, circostanza che conferma come l'errore sia circoscritto alla sola USL Umbria 2;
- con successivo riscontro, la CRAS ha preso atto dell'incongruenza tra i codici RDM (Banca Dati / Repertorio dei Dispositivi Medici) segnalata dalla USL Umbria 2 e della segnalata discordanza tra il prodotto oggetto di fabbisogno e quello di aggiudicazione, ed ha trasmesso la nota anche alle altre Aziende sanitarie destinatarie della fornitura, al fine di comprendere se anche per queste ultime Aziende sanitarie si fosse verificato il medesimo errore valutativo in fase di rilevazione fabbisogni (nota del 28/08/2025 ns prot 0011561);
- nessun'altra Azienda sanitaria, eccetto la Azienda sanitaria USL Umbria 2, ha segnalato errori nella rilevazione del fabbisogno;

RILEVATO CHE:

- da una parte, sussiste un errore originario nella formazione della volontà amministrativa sorta in capo all'Azienda sanitaria USL Umbria 2, atteso che l'aggiudicazione è intervenuta sulla base di dati di fabbisogno non corretti e, quindi, il valore complessivo quadriennale dei lotti 33 e 35 è completamente sproporzionato rispetto a quelle che sono le reali esigenze dell'Azienda sanitaria USL Umbria 2;
- dall'altra, anche a voler superare quanto dedotto nel capoverso precedente, sussiste altresì un

sopravvenuto interesse pubblico ad evitare la stipula di convenzioni relative ai dispositivi di elettrofisiologia, per i lotti 33 e 35, in relazione ad un ulteriore profilo, giacché siffatti dispositivi, a fronte della segnalata discordanza tra il prodotto oggetto di fabbisogno e quello di aggiudicazione comunque, non rispondono alle reali necessità cliniche della Azienda sanitaria USL Umbria 2, sicché un' eventuale stipula delle relative convenzioni comporterebbe un conseguente aggravio della spesa pubblica;

DATO ATTO CHE:

- Il RUP della gara ha svolto un'approfondita istruttoria, dalla quale sono emersi rilevanti motivi di interesse pubblico, nel senso che, ove venissero stipulate le suddette convenzioni relative ai lotti 33 e 35, ci troveremmo di fronte ad una spesa sanitaria non correttamente prevista in sede di programmazione, giacché discendente da una erronea e non effettiva valutazione del fabbisogno. Tale erronea quantificazione, in quanto incidente sulla corretta allocazione delle risorse pubbliche e sulla coerenza con i principi di economicità e buon andamento ex art. 97 Cost., impone, pertanto, l'adozione di un provvedimento di autotutela volto all'annullamento d'ufficio e, contestualmente, alla revoca dell'aggiudicazione dei lotti n. 33 e 35, con rinvio degli stessi alla seconda edizione della gara in corso di predisposizione, unitamente ai lotti dichiarati deserti (nota del 05/09/2025, ns prot. 11652);
- sul punto, ancorché il Disciplinare di gara, al punto 3, specificava che i fabbisogni comunicati dalle Aziende Sanitarie avessero – come infatti hanno - natura meramente estimativa e non potevano in alcun modo ritenersi vincolanti (*“Si precisa che il valore degli Accordi Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni contraenti che utilizzeranno gli Accordi Quadro nell'arco temporale della loro durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per la Stazione Appaltante né per le Aziende sanitarie contraenti nei confronti dell'aggiudicatario/degli aggiudicatari”*): sul punto, si v. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2022, n. 4062, secondo cui il fabbisogno stimato in gara è puramente indicativo e risulta definito solo in sede di esecuzione in funzione delle reali esigenze dell'Amministrazione, nel senso che “almeno tendenzialmente, in ogni disciplina di gara il fabbisogno stimato è puramente indicativo [...], risultando viceversa definito solo in sede di esecuzione in funzione delle reali esigenze dell'Amministrazione e delle necessità terapeutiche da soddisfare”; si v. altresì parere ANAC n. 560/2022, che ha ribadito come, soprattutto in ambito sanitario, i valori di fabbisogno debbano intendersi quali stime presuntive e suscettibili di variazione, ossia “Il quantitativo di beni posti a base di gara rappresenta solo una stima presuntiva massima non vincolante, suscettibile di modifica nella fase esecutiva dell'appalto in relazione alle effettive esigenze di approvvigionamento delle Aziende sanitarie beneficiarie”), l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio si rende necessario, giacché trattasi, in ogni caso, a prescindere dal profilo quantitativo, di una spesa sanitaria non rispondente alle reali necessità dell'Azienda sanitaria per tutto quanto supra già dedotto, sussistendo una discordanza tra il prodotto oggetto di fabbisogno e quello di aggiudicazione;

CONSIDERATO CHE:

- la Pubblica Amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, di annullare in autotutela il provvedimento amministrativo precedentemente adottato, per tutte le ragioni supra indicate: in specie, da una parte in virtù dell'erronea quantificazione e indicazione del fabbisogno relativo ai lotti 33 e 35; dall'altra, sussistendo una discordanza tra il prodotto oggetto di fabbisogno e quello di aggiudicazione; circostanze, entrambe, che costituiscono una ragione di pubblico interesse, non fosse altro che in tal guisa l'amm.ne evita un aggravio della spesa pubblica;
- non è decorso il termine di 12 mesi;
- la procedura di gara in oggetto, peraltro, è giunta ad una fase in cui non risulta consolidata alcuna posizione di vantaggio a beneficio dei concorrenti, né si è perfezionato alcun vincolo contrattuale;
- per consolidata e unanime giurisprudenza, negli appalti pubblici non è precluso all'Amministrazione procedere in autotutela all'eliminazione dell'aggiudicazione, sia mediante revoca sia mediante annullamento, ogniquale volta sussista un interesse pubblico concreto e attuale, debitamente motivato nel provvedimento, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali principi, codificati negli artt. 21-quinquies e 21-nonies della L. 241/1990, trovano il loro fondamento nei valori costituzionali sanciti dall'art. 97 Cost., ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. L'esercizio di tali poteri non è circoscritto a ipotesi tipiche e tassativamente predeterminate, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale della Pubblica Amministrazione, come affermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 833; Sez. V, 14 luglio 2022, n. 5991). La revoca e l'annullamento che si propongono con il presente atto discendono da una ponderata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, da ritenersi di pari rango, così da conformare l'azione amministrativa ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Ricorrono quindi, per le argomentazioni sopra esposte, le condizioni previste dall'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 che consentono all'Amministrazione procedente di agire in autotutela;

DATO ATTO CHE:

- non risulta ancora stipulata alcuna convenzione né avviata l'esecuzione contrattuale;

CONSIDERATO

- che con Determinazione di aggiudicazione del 29.07.2025 è stata ridefinita la misura complessiva delle risorse per funzioni tecniche attribuibili per la procedura in oggetto, così come espressamente previsto dal Regolamento vigente;
- che a seguito della revoca in autotutela dei lotti n. 35 e n. 39, vengono ridefinite le quote di incentivo ricalcolate sull'importo a base di gara pari € 26.559.151,00 così come dettagliato nella tabella successiva:

Aziende Sanitarie Regione Umbria	Importo a base di gara (al netto dei lotti deserti e revocati)	Quota incentivo per funzioni tecniche	Quota PuntoZero (25%)
Azienda USL Umbria n. 1	€ 936.640,00	€ 12.104,69	€ 3.026,17
Azienda USL Umbria n. 2	€ 428.659,80	€ 5.539,79	€ 1.384,95
Azienda Ospedaliera di Perugia	€ 14.126.679,20	€ 182.566,44	€ 45.641,61
Azienda Ospedaliera di Terni	€ 11.067.172,00	€ 143.026,83	€ 35.756,71
Totali*	€ 26.559.151,00	€ 343.237,76	€ 85.809,44

VISTO il D. Lgs 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici”;

VISTO il Regolamento Acquisti approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 08/05/2025;

VISTO il Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 36/2023, approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico del 02.07.2024 e modificato con Determinazione dell’Amministratore Unico del 08.05.2025.

In considerazione di quanto esposto nel presente documento istruttorio e suoi allegati, si propone all’Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. di adottare l’atto con il quale:

- 1) **APPROVARE** il documento istruttorio che resterà depositato agli atti di PuntoZero S.c.a r.l. in formato digitale (Protocollo Aziendale n.13056);
- 2) **PRENDERE ATTO** delle motivazioni esposte in narrativa e per l’effetto **ANNULLARE IN AUTOTUTELA** , ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, il lotto 33 *“Placche elettrodo indifferente dedicati per elettrofisiologia”* e il lotto 35 *“Manipoli per Elettrobisturi al plasma”* precedentemente indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico di PuntoZero S.c.ar.l. del 11/11/2024;
- 3) **RINVIARE** a successive procedure l’approvvigionamento del dispositivo richiesto;
- 4) **DI DARE APPLICAZIONE** al Regolamento recante “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del D. Lgs. 36/2023”, riconoscendo incentivi per funzioni tecniche al personale che ha svolto attività per la procedura in oggetto, rettificando le quote disposte con Determinazione del 29.07.2025, come da tabella seguente:

Aziende Sanitarie Regione Umbria	Importo a base di gara (al netto dei lotti deserti e revocati)	Quota incentivo per funzioni tecniche	Quota PuntoZero (25%)
Azienda USL Umbria n. 1	€ 936.640,00	€ 12.104,69	€ 3.026,17
Azienda USL Umbria n. 2	€ 428.659,80	€ 5.539,79	€ 1.384,95
Azienda Ospedaliera di Perugia	€ 14.126.679,20	€ 182.566,44	€ 45.641,61
Azienda Ospedaliera di Terni	€ 11.067.172,00	€ 143.026,83	€ 35.756,71
Totali*	€ 26.559.151,00	€ 343.237,76	€ 85.809,44

5) **DISPORRE**

-la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale di PuntoZero S.c.a r.l. www.puntozeroscarl.it , sulla piattaforma di eprocurement "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/> nella sezione della procedura specifica e la comunicazione dello stesso alle Ditte partecipanti ai lotti n.33 e n.35;

-la trasmissione del presente atto all'Azienda USL Umbria 1, all'Azienda USL Umbria 2, all'Azienda Ospedaliera di Perugia ed all'Azienda Ospedaliera di Terni per l'adozione dei conseguenti atti di recepimento.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Ing. Alessandro Di Bello

L'AMMINISTRATORE UNICO

Ing. Giancarlo Bizzarri